

TAX & LEGAL NEWS



Numero 6/2019

IN QUESTO NUMERO

INTERPRETAZIONI

Il patent box sui marchi si ferma al 2021

Le eccedenze ACE sono utilizzabili in adesione

Perdite pregresse e imposte estere si scomputano dall'accertamento

GIURISPRUDENZA

Nella bancarotta per distrazione è configurabile il concorso dei sindaci

Transfer price: i primi effetti del DM 14.5.2018 sulla giurisprudenza di merito

Le differenze inventariali legittimano l'accertamento induttivo

DOTTRINA

Il Notariato si esprime sulla liquidazione delle società di persone

La relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

Il CDCEC commenta l'obbligo di indicare le provvidenze pubbliche in Nota integrativa

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

Nella bancarotta per distrazione è configurabile il concorso dei sindaci

Le omissioni dei sindaci (puntualmente individuate) nell'esercizio della loro attività di vigilanza li rendono responsabili in concorso del reato di bancarotta fraudolenta nel caso di distrazione di patrimonio sociale.

La sentenza 19.3.2019 n. 12186 della Corte di Cassazione conferma che *“il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex articolo 2403 Codice civile non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che mettano a repentaglio la prosecuzione dell'attività di impresa e l'assicurazione della garanzia dei creditori in relazione alle obbligazioni contratte con l'ente”*.

Cassazione penale, Sentenza 19.3.2019 n. 12186

DOTTRINA

Il CDCEC commenta l'obbligo di indicare le provvidenze pubbliche in Nota integrativa

La legge 4 agosto 2017, n. 124 richiede alle imprese di fornire informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. La ratio della norma è riconducibile all'evidenza dei “vantaggi economici” specificamente riferibili all'impresa e ricevuti nel corso dell'anno. Il richiamo generale ai vantaggi economici rende evidente che anche le fattispecie esplicitamente indicate (“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti”) siano oggetto di informazione.

Il documento del CNDCEC esamina l'ambito di applicazione della nuova normativa, la sua decorrenza ed il profilo sanzionatorio del mancato adempimento.

CNDCEC, documento marzo 2019

La relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propone la quarta edizione del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Si tratta della versione aggiornata del documento rilasciato nel marzo 2018, che tiene conto di alcune modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina del bilancio d'esercizio. Il testo aggiornato tiene conto anche del documento *Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*, emanato ad aprile 2018.

CNDCEC, documento marzo 2019

Il Notariato si esprime sulla liquidazione delle società di persone

Lo studio del Consiglio nazionale del Notariato sostanzialmente esclude l'ammissibilità, riguardo alle società di persone, dell'omissione della fase di liquidazione, così come viene disciplinata dagli articoli 2275 e seguenti del Codice civile.

Secondo il Notariato, è *"sempre necessaria la predisposizione di un apposito atto mediante il quale tutti i soci:*

- in primo luogo concordino nel ritenere già verificatasi e ancora sussistente una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2272, nn. 1, 2, 4, e 5 ovvero convengano di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'articolo 2272, n. 3 Codice civile;

- in secondo luogo nominino i liquidatori, affinché gli stessi procedano alla liquidazione del patrimonio sociale secondo il procedimento legale di cui agli articoli 2275 e seguenti Codice civile, ovvero, laddove intendano derogare a detto procedimento legale in mancanza di apposita disciplina nei patti sociali, integrino gli stessi prevedendo modalità di liquidazione alternative.

In particolare si ritiene che al fine di derogare al procedimento legale di liquidazione in favore di una liquidazione convenzionale sia necessario il consenso negoziale di tutti i soci, se non altro per riconoscere la valenza organizzativa della gestione liquidativa operata dagli amministratori pur in assenza di una delle cause di scioglimento, in funzione dell'interesse generale alla trasparenza e certezza delle vicende societarie, nonché dell'interesse dei soci alla miglior realizzazione del loro investimento mediante il disinvestimento."

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 203-2018/I

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

Perdite pregresse e imposte estere si scomputano dall'accertamento

In una circolare dedicata a tematiche emerse in sede di calcolo delle imposte dovute a seguito di accertamento, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sulla possibilità di ridurre gli importi dovuti per tenere conto di riporti di perdite o di crediti per imposte pagate all'estero.

Nella ipotesi in cui le perdite pregresse, pur disponibili, siano state solo parzialmente utilizzate in sede dichiarativa, si ritiene possibile il ripristino della situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato ab origine il proprio imponibile nella misura corretta. Pertanto le perdite pregresse richieste con il modello IPEC o con il modello IPEA possono essere utilizzate anche ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, pur nel limite dell'ottanta per cento dell'imponibile che il contribuente avrebbe dovuto complessivamente dichiarare.

Inoltre, si ritiene che la detrazione del credito per le imposte pagate all'estero, riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ai sensi del comma 6 dell'articolo 165 del TUIR, se ancora disponibile, possa essere riconosciuta in detrazione dalla maggiore imposta definitiva, su richiesta del contribuente, in sede di contraddittorio nell'ambito del procedimento di adesione.

Agenzia delle Entrate, Circolare 21.3.2019 n. 4

Le eccedenze ACE sono utilizzabili in adesione

Nella circolare 21.3.2019 n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di utilizzare le eccedenze pregresse di ACE in sede di accertamento con adesione. In particolare:

- l'eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente;
- in presenza di perdite riportabili, il contribuente può richiedere, in sede di contraddittorio, lo scomputo dell'eccedenza di ACE solo con riferimento alla parte del maggior imponibile definito che ecceda le eventuali perdite pregresse riportabili indicate nella dichiarazione del periodo d'imposta oggetto di rettifica;
- per i soggetti aderenti al consolidato fiscale è ammesso il riconoscimento dell'eccedenza riportabile di ACE a scomputo del maggior imponibile accertato, in sede di definizione in adesione e su richiesta del contribuente, applicando i necessari adattamenti dovuti alle peculiarità del regime del consolidato nazionale.

Agenzia delle Entrate, Circolare 21.3.2019 n. 5

Il patent box sui marchi si ferma al 2021

Per gli intangibile, in caso di presentazione di rulling obbligatorio l'opzione produce efficacia – e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere – a partire dall'anno di presentazione dell'istanza di rulling. Pertanto, il caso specifico trattato di presentazione dell'istanza nel 2018, determina l'efficacia dell'opzione e fa decorrere l'intero quinquennio dall'anno 2018 per tutti i beni agevolabili, ovvero software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Diversamente, per quanto concerne i marchi contenuti nell'istanza, nel presupposto di presentazione per questi dell'opzione in via telematica nell'anno 2015, tenuto delle modifiche legislative intercorse, si consente di beneficiare del regime agevolativo solo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

Agenzia Entrate, Principio di diritto 22.3.2019 n. 11

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

Le differenze inventariali legittimano l'accertamento induttivo

L'ordinanza della Cassazione ricorda preliminarmente che il secondo comma dell'articolo 4 del Dpr 441/1997 prevede che "le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto fra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, di cui all'art. 14 comma primo lettera d) del DPR n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo".

Nel caso di specie, si era verificata una sparizione fra il 31 dicembre 2007 ed il 1° gennaio 2008 di una rilevante quantità di merci che dovevano trovarsi in magazzino: la contiguità fra tali due date rende legittimo l'accertamento induttivo di un reddito in capo al contribuente anche per il 2008, pur facendo riferimento alla percentuale di ricarico applicata dal contribuente nell'anno precedente.

Cassazione, Ordinanza 1.3.2019 n. 6182

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

Transfer price: i primi effetti del DM 14.5.2018 sulla giurisprudenza di merito

La sentenza 5005/19/18 della commissione tributaria regionale della Lombardia è particolarmente importante in materia di transfer pricing, in quanto è stata emessa dopo l'emanazione del decreto ministeriale del 14 maggio 2018, del quale i giudici tengono ampiamente conto. I giudici di secondo grado dichiarano illegittimo l'operato dell'ufficio che ha disconosciuto il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento adottato dalla società. Dalla sentenza si possono ricavare alcune linee di principio generale che sono così riassumibili:

- 1) deve essere preso in considerazione il metodo adottato originariamente della società, in quanto presente nell'elenco dei metodi individuati dal decreto ministeriale del maggio 2018;
- 2) tra le imprese considerate ai fini della quantificazione di transazioni comparabili devono essere ricomprese anche quelli in perdita, in quanto l'ufficio non può operare un'esclusione arbitraria di tali soggetti del campione di riferimento;
- 3) la nuova quantificazione dei prezzi di trasferimento da parte dei verificatori deve avvenire sulla base di strumenti disponibili all'epoca in cui è stata fatta la quantificazione originaria dei prezzi; in tal senso non è legittimo l'utilizzo di banche dati rese disponibili solo successivamente a tale data;
- 4) è da ritenersi corretto un valore di riferimento che si collochi nell'ambito di un intervallo di riferimento, non risultando accettabile l'operato dell'ufficio che invece si è assestato nelle sue considerazioni sul solo valore mediano.

Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sentenza 21.11.2018 n. 5005/19/18